

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 9179/35/11/2019 del 18 aprile 2019

Pos. n. 2

Assessore Regionale per l'Energia
ed i Servizi di Pubblica Utilità

(Rif. Nota 21 marzo 2019, n. 2953)

Oggetto: *Art. 11 ter della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Conversione con modificazioni del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135) pubblicata sulla GURI Serie generale n. 36 il 12 febbraio 2019 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana – Competenza esclusiva in materia di miniere.*

1. Con la nota in riferimento codesta Amministrazione illustra la disciplina riprodotta all'art. 11-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, disposizione inserita, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed inerente il “*Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee*”.

All'uopo, rappresenta che in data 11 febbraio 2019, il Dipartimento regionale dell'Energia ha sottoposto lo schema di Decreto Assessoriale per il rilascio di un permesso di ricerca di idrocarburi e gassosi; decreto restituito sottoscritto il 26 febbraio 2019 e repertoriato il 28 febbraio 2019, in una data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione n. 12/2019 (giorno successivo alla pubblicazione nella GURI, avvenuta in data 12 febbraio 2019).

E' poi seguita la nota 6 marzo 2019, n. 10355, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia, con riferimento al decreto di rilascio del permesso di ricerca sopra richiamato, ha ritenuto opportuno segnalare l'entrata in vigore della disciplina di cui al citato art. 11-ter, sottolineando, tuttavia, che la predetta disposizione non troverebbe applicazione nell'ordinamento regionale, stante la competenza esclusiva della Regione Siciliana nelle materie in argomento, come regolata dall'art. 14 dello Statuto.

Con nota integrativa 13 marzo 2019, n. 11473, del medesimo Dipartimento, si richiamano i pareri 42/2011 e 11/2015 resi dallo scrivente Ufficio, proprio in relazione alla competenza esclusiva della Regione Siciliana in materia di miniere.

Ciò posto, viene chiesto a questo Ufficio di voler chiarire se le disposizioni contenute nell'art. 11-ter della legge n. 12/2019, trovino immediata applicazione nel territorio della Regione Siciliana ed in caso di responso positivo, di valutare la legittimità del D.A. n. 166/2019, ovvero l'opportunità del ritiro del medesimo in autotutela.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. In relazione alla problematica esposta si osserva quanto segue.

Il decreto legge n. 135/2018, contiene "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*". L'art. 11-ter, come introdotto dalla legge di conversione n. 12/2019¹ ha inteso regolare uno strumento di

¹ **Art. 11-ter, legge n. 12/2019:** "*Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della*

carattere generale “*Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee*” (PiTESAI) attraverso il quale individuare “*un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse*”.

L'adozione di tale Piano deve avvenire, d'intesa con la Conferenza Unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività. Il PiTESAI è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di centoventi giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:

- a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;*
- b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;*
- c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;*
- d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a). A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone. Ai relativi oneri, valutati in 134.000 euro in ragione d'anno, si provvede, ai sensi del comma 12, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per*

tutela del territorio e del mare. Nelle more dell'attuazione dello stesso, è previsto una sospensione delle procedure inerenti il conferimento di nuovi permessi di prospezione e di ricerca, fatti salvi i procedimenti (in corso o avviati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione) come individuati alle lettere a) – c) del comma 4, del medesimo articolo.

Inoltre, ai sensi dei successivi commi 6 e 7, del richiamato art. 11-ter, *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (...) e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi (...) fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati (...); “la sospensione di cui al comma 6 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata (...) per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone (...).”*

le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

- a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
- b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
- c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

- a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti per far fronte agli oneri di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri. Alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applica l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo”.

Con l'adozione del PiTESAI, i titoli minerari sospesi di cui al comma 6, dell'art. 11-ter, della legge n. 12/2019 (permessi in essere), risultanti compatibili con le previsioni del Piano, riprenderanno efficacia.

In caso di mancata adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4, proseguono nell'istruttoria, mentre quelli di cui al comma 6, riprendono efficacia.

In caso di accertata incompatibilità con l'adottato PiTESAI, i permessi sospesi verranno revocati.

La presente disposizione non contiene alcuna "*clausola di salvaguardia*", né, al contempo, specifiche enunciazioni di "*principi*" ai quali le regioni a statuto speciale e le province autonome sono chiamate ad adeguarsi. Disciplinando, nella sostanza, un'attività di riordino sotto l'aspetto pianificatorio, di competenza ministeriale.

Orbene, ciò premesso, non appare superfluo individuare, di seguito, gli interventi normativi statali ed i consequenziali indirizzi giurisprudenziali registratisi nella materia, utili a circoscrivere la problematica posta all'esame.

Innanzitutto è il caso di rilevare come gli idrocarburi liquidi e gassosi sono sostanze minerali anche per definizione legislativa, come sancito nell'art. 1 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, che assoggetta all'ordinamento minerario tutte le sostanze minerali "*sotto qualsiasi forma o condizione fisica*" e anche le energie del sottosuolo suscettibili di "*utilizzazione industriale*".

L'art. 117, comma 3, della Costituzione ha annoverato la materia "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*" tra le "*materie di legislazione concorrente*".

L'attrazione di detta materia nell'ambito della potestà legislativa dello Stato e delle regioni è stata oggetto di numerosi interventi del giudice costituzionale², che hanno inciso sulle relazioni tra i livelli territoriali di governo.

In particolare, come espressamente sancito nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 383/2005, "*l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di settore energetico di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla nozione di "politica energetica nazionale" utilizzata dal legislatore statale nell'art. 29*

² Cfr corte costituzionale n. 383/2005.

del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che era esplicitamente comprensiva di "qualunque fonte di energia". Su questa premessa, la legge n. 239 del 2004, riordinando l'intero settore energetico e determinandone i principi fondamentali, si riferisce espressamente nell'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), anche alle attività relative agli oli minerali ed al gas naturale, nonché genericamente alla distribuzione dell'energia elettrica."

In quest'ottica gli interventi normativi statali attuati hanno mirato al perseguimento di obiettivi di politica energetica nazionale, avvalendosi di strumenti di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali.

Nella fattispecie, con l'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625³, (attuazione della Direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca, coltivazione, trasporto e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi) è stato stabilito che le "aree" del territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono coincidenti con quelle già individuate dalla legge n. 623/1967.

L'art. 39, del predetto decreto legislativo, ha sancito, inoltre, al comma 3, che "*le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la loro disciplina ai principi di cui agli articoli contenuti nel titolo I del presente decreto, i quali valgono come principi fondamentali di riforma economica – sociale*". L'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239⁴, di riordino del settore energetico, stabilisce che: "*(...) sono fatte salve le*

³ **Art. 3, decreto legislativo n. 625/1996:** "*Il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale già aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in base alle disposizioni della legge 21 luglio 1967, n. 613, di seguito denominata legge n. 613 del 1967, sono disponibili in maniera permanente alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fermi restando i limiti previsti delle discipline generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino e costiero; le aree per le quali sono già stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione divengono disponibili dopo la scadenza del titolo minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere determinate ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana da aprire alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. L'accesso alle attività di cui al comma 1 ed il loro esercizio sono disciplinate dal presente decreto garantendo che non vi siano discriminazioni tra enti richiedenti o titolari; resta ferma per l'Amministrazione la facoltà di negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 a qualsiasi ente effettivamente controllato da Stati o cittadini non appartenenti alla Unione europea.*"

⁴ **Art. 1, legge n. 239/2004:** "*Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che*

competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione” . Sulla base di queste previsioni, si dovrebbe ritenere che la legge abbia regolato la materia con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e che, in linea con l’obiettivo di perseguire una “*politica energetica nazionale*”, le Regioni a Statuto speciale e le due Province autonome dovessero, invece, solo perseguire le finalità indicate dalla legge.

In tale contesto, sempre a livello statale, è stato emanato il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale, all’art. 38, sono state dettate “*Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali*”.

Ai sensi del richiamato art. 38, comma 1 bis: “*Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1⁵. Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell’adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione*”.

La presente disposizione è stata abrogata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In ordine proprio al comma 1-bis, dell’art 38, era stato comunque promosso referendum abrogativo per lesione della potestà legislativa concorrente, di cui all’art. 117, comma 3,

contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema al fine di assicurare l’unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. (...) Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi: (...)

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate; (...)

⁵ **Art. 38, decreto legge n. 133/2014, comma 1:** “*Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità.*”

della Costituzione, da parte delle regioni Basilicata, Abruzzo, Marche, Campania, Puglia, Veneto, Liguria, Calabria e Molise, le cui operazioni sono state dichiarate cessate dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 7 gennaio 2016.

Alla luce del quadro normativo statale e comunitario sinteticamente riassunto, per gli aspetti più rilevanti, emerge, in definitiva, l'esigenza di coordinamento, da attuarsi mediante forme idonee a salvaguardare gli interessi affidati alla cura dei vari enti pubblici nel rispetto del diverso grado di autonomia di ciascuno di essi, secondo il principio, più volte affermato, della leale collaborazione tra Stato e autonomie.

Proprio nel rispetto di tali principi che deve essere affrontato l'esame della specifica questione *de qua*.

Orbene, per la Regione Siciliana la competenza legislativa esclusiva in materia di “*miniere*” discende direttamente, come peraltro già rilevato, dallo Statuto regionale (art. 14, lett. h). Alla medesima Regione, inoltre deve essere riconosciuta una propria competenza legislativa concorrente nella materia della “*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*” identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria.

L'art. 14 dello Statuto precisa che l'Assemblea regionale ha legislazione esclusiva “*nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato(...)*”.

Nonostante il tenore letterale della disposizione statutaria, in dottrina e in giurisprudenza si è affermata la completa soggezione della potestà legislativa esclusiva della Regione a limiti ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente formulati⁶. Ad essi, infatti, si sono aggiunti il limite dei principi dell'ordinamento giuridico, quello degli obblighi internazionali (e unionali) e quello dell'interesse nazionale.

Invero, secondo l'elaborazione dottrinale più risalente nel tempo, i rapporti tra legislazione statale e potestà legislativa esclusiva siciliana sarebbero caratterizzati dal principio c. d. della “*prevenzione*”.

⁶ G. Silvestri, Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto Sicilia), in Commentario della Costituzione. Disposizioni transitorie e finali I-XVIII. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993), a cura di A- Pizzorusso, Bologna-Roma, 1995, 315 ss., 331 ss

In virtù di tale principio, nelle materie di competenza esclusiva della Regione, le leggi statali non trovano applicazione in tutte quelle fattispecie che siano già state regolate da una legge regionale.

Nel mutato assetto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, come attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3⁷, si ritiene che tale principio abbia mantenuto la sua validità.

Conseguentemente deve affermarsi che, nelle materie affidate alla competenza esclusiva regionale, in assenza di normativa regionale trova applicazione la legge statale.⁸

L'autonomia speciale si salvaguarda, pertanto, esercitando in positivo le competenze che lo Statuto attribuisce alla Regione.

A tale criterio si è aggiunto quello della “*competenza ripartita*”, in base al quale l'intervento statale nelle materie di potestà esclusiva o residuale regionale è limitato alla sola ipotesi in cui vi sia uno specifico e puntuale collegamento con il titolo abilitante l'intervento statale (quale l'esercizio delle competenze esclusive di tipo trasversali in materia di tutela della concorrenza o in materia di determinazione dei livelli essenziali).

Ciò posto, il legislatore regionale ha disciplinato, dapprima, con la legge regionale 20 marzo 1950, n. 30 l'attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; con la legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, la ricerca e coltivazione delle sostanze minerali, e successivamente, con la legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, l'attività di prospezione, ricerca, coltivazione, trasporto e stoccaggio idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche, disposizione che ha abrogato la precedente legge regionale n. 30/1950.

Ai sensi dell'art. 1, della citata legge regionale n. 14/2000, l'intervento normativo viene attuato “*in conformità alle direttive della Comunità Europea, nella salvaguardia degli interessi nazionali*”, ed altresì in conformità al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione.

⁷ **Art. 10, legge costituzionale n. 3/2001:** “Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.

⁸ **Cfr parere Ufficio Legislativo e Legale n. 21/2007.**

La presente disciplina è rimasta immutata anche dopo l'affermazione dei nuovi “*principi*” sanciti dal Legislatore statale, nell'esercizio della competenza concorrente nella materia, intesi come “*finalità da perseguire*”.

Così come, sotto l'aspetto del mutato assetto di competenze, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, in considerazione dell'espressa previsione della c.d. “*clausola di maggior favore*”.

In particolare l'articolo 10, della richiamata legge costituzionale, ha disposto la possibile applicazione delle disposizioni in essa contenuta alle regioni a statuto speciale “*per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite*”, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti. In ragione della citata disposizione la Corte costituzionale valuta in relazione a ciascuna questione di legittimità, se prendere a parametro l'articolo 117 della Costituzione anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nella materia oggetto della questione, assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

Le complessive considerazioni esposte, soprattutto con riguardo alla tutela apprestata con la citata “*clausola di maggior favore*”, porterebbero a ritenere che la disposizione statale introdotta con il decreto legge n. 135/2018, come convertito, non possa trovare un'applicazione diretta nella Regione Siciliana, in quanto inciderebbe sulle puntuali competenze attribuite, in capo alla Regione, dallo Statuto, per le attività da esso disciplinate e costituzionalmente garantite.

Tuttavia, l'oggetto dell'intervento statale di cui al decreto legge n. 135/2018, affronta aspetti che, se da un lato sembrano porsi in diretta connessione con l'attività di ricerca e coltivazione delle risorse di idrocarburi, rientrando tra le materie in cui la Regione Siciliana ha un'ampia competenza esclusiva sulla terraferma, dall'altro appaiono dettare, anche se non esplicitamente, principi di interesse nazionale, in virtù dell'attrazione della materia al settore energetico.

Ne discende che, deve rilevarsi come, nell'ottica di rispettare i “*limiti*” all'esercizio delle competenze statutarie, sanciti dalla Costituzione, va valutata in concreto, in ogni caso, l'opportunità di adeguare la legislazione regionale, risalente nel tempo, al fine di garantire il

processo di sostenibilità ambientale, sociale ed economica avviata dallo Stato sul territorio nazionale.

Deve inoltre osservarsi che, proprio in considerazione delle notazioni di carattere generale sopra esplicitate e soprattutto al fine di *scongiurare l'instaurazione di contenziosi finalizzati all'annullamento* del procedimento conclusosi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 135/2018, la presente consultazione andrebbe estesa alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato, che assiste e rappresenta in giudizio l'Amministrazione regionale, ai fini di un complessivo inquadramento della fattispecie e di una coerente strategia difensiva.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE
F.to Avv. Gianluigi M. Amico